REGOLAMENTO (CEE) N. 299/78 DEL CONSIGLIO

del 13 febbraio 1978

che modifica il regolamento (CEE) n. 2824/72 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2824/72 del Consiglio, del 28 dicembre 1972, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/76 (4), elenca nell'allegato le misure rispondenti alla nozione di interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 ; che dopo l'ultima modifica di detto allegato, sono state adottate o prorogate talune misure che vanno considerate, per quanto riguarda il finanziamento della politica agricola comune, come interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli ; che è pertanto opportuno modificare tale allegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2824/72 è modificato come segue :

1. Alla sezione III « Settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari »

   a) sono aggiunti i punti seguenti :

   « 14. I premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero verso la produzione di carni, previsti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1078/77 (1).

   15. Il prelievo di corresponsabilità e le misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, previsti dagli articoli 1 e 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77 » ;

   b) è aggiunta la seguente nota relativa al punto 14 :

   « (1) Finanziamento di tali premi da parte del FEAOG : 60 % a carico della sezione garanzia e 40 % a carico della sezione orientamento ».

2. Nella sezione VI « Settore delle carni bovine » i punti 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente :

   « 3. I premi alla nascita dei vitelli previsti dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 464/75 e dall'articolo 1 dei regolamenti (CEE) n. 620/76 e (CEE) n. 871/77.

   4. I premi di macellazione per taluni bovini adulti previsti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 870/77 ».

3. Alla sezione VII « Settore delle carni suine » è aggiunto il punto seguente :

   « 3. Gli aiuti all'ammasso privato, basati sull'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2759/75 ».

4. Nella sezione VIII « Settore degli ortofrutticoli » :

   a) i punti 7 e 8 sono sostituiti dal testo seguente :

   « 7. Gli aiuti alla produzione per le conserve di ananassi previsti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 525/77.

   8. Gli importi compensativi per taluni scambi intracomunitari di concentrati di pomodoro e di pomodori pelati, previsti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 522/77 » ;

   b) è aggiunto il punto seguente :

   « 9. Le compensazioni finanziarie destinate ad agevolare la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, previste dal regolamento (CEE) n. 1035/77 ».

5. Nella sezione IX « Settore vitivinicolo » i punti 1 e 4 sono sostituiti dal testo seguente :

   « 1. Gli aiuti al magazzinaggio privato dei vini da tavola e dei mosti di uve, previsti dagli articoli 5, 5 bis e 6 del regolamento (CEE) n. 816/70.

   4. La distillazione dei vini prevista dall'articolo 6 ter, dall'articolo 6 quater, paragrafo 2, secondo trattino e dagli articoli 6 quinquies, 7, 24 bis e 24 ter del regolamento (CEE) n. 816/70 ».

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(2) GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 298 del 31. 12. 1972, pag. 5.
(4) GU n. L 333 del 2. 12. 1976, pag. 1.

6. Alla sezione X « Settore del tabacco greggio » è aggiunto il punto seguente :

« 3. Un aiuto speciale all'ettaro per i tabacchi della varietà Beneventano, previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 339/77 ».

7. Nella sezione XII.D « Bachi da seta » il punto 2 è sostituito dal testo seguente :

« 2. L'aiuto supplementare previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 867/77 ».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 febbraio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DALSAGER